

La srl semplificata non ha l'età

Società a un € esteso a tutti. Tetto massimo per le spese

DI CHIARA POLESEL

Srl semplificata a un euro per tutti e tetto massimo alle spese notarili anche per gli over 35. Il decreto Crescita, approvato ieri dal consiglio dei ministri, rimuove ogni limite anagrafico per l'utilizzo del nuovo modello societario e fa chiarezza anche sugli oneri di costituzione. Cade così l'ultima barriera per l'adozione della srl da parte di chi ha superato i 35 anni. I giovani, gli under 35, continueranno a beneficiare di condizioni economiche favorevoli: esenzione dal diritto di voto per l'iscrizione nel registro delle imprese e nessun onorario notarile. Vi è però maggior chiarezza sui costi anche per gli over 35: il ministero di giustizia dovrà infatti fissare l'importo massimo per il rimborso delle spese generali che il notaio potrà chiedere nel caso in cui i soci abbiano età superiore ai 35 anni. Sul fronte dei costi, con la sostituzione dell'art. 3 del dl 1/2012, sparisce, peraltro, il riferimento all'esenzione dai diritti di segreteria.

I notai riconquistano un ruolo

importante nell'elaborazione dello statuto della nuova società: il modello standard verrà infatti adottato dal ministero di giustizia con atto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio nazionale del notariato. Uno statuto che si preannuncia «blindato»: ogni clausola modificativa o integrativa sarà infatti nulla e verrà sostituita di diritto dalla corrispondente previsione del modello standard. Le possibilità di personalizzazione delle clausole societarie saranno quindi limitate alle sole opzioni che il modello standard consentirà. Novità anche sul fronte del capitale sociale. La srl continuerà a poter essere costituita con un conferimento di capitale pari ad almeno un euro e inferiore all'importo di euro 10.000, versato in denaro direttamente agli amministratori. Viene però introdotto l'obbligo di accantonare il 25% degli utili a riserva indisponibile, sino a che il capitale non raggiunga l'ammontare di euro 10.000: una previsione a tutela dei creditori della società semplificata e volta altresì a salvaguardare le sorti della società in caso di perdite che



intacchino l'altrimenti esiguo capitale sociale. Molti sono ancora i nodi da sciogliere: la prima società semplificata non potrà essere infatti concretamente costituita sino a che non verrà reso noto il modello standard di statuto, per l'adozione del quale non è stato imposto al ministero di giustizia alcun limite di tempo. La previgente normativa imponeva che il decreto ministeriale venisse emanato entro 60 giorni ed esso era atteso dunque per la fine del

maggio scorso: ora ministero e notariato dovranno avere il tempo per confrontarsi sulle proposte di statuto. Non è inoltre chiaro quale sarà la reale convenienza in termini economici per le srl. Il dl Sviluppo ha fissato nuovi paletti per l'utilizzo del modello societario, ma, oltre alle esenzioni di cui si è detto, non ha previsto ulteriori agevolazioni fiscali. Negli ultimi mesi il modello della società semplificata è stato rimangiato più volte. La nuova srl

semplificata era stata originariamente introdotta dall'art. 3 del dl n. 1/2012, che si rivolgeva esplicitamente ai giovani, consentendo solo agli under 35 di usufruire del modello semplificato. L'apertura agli over era già giunta in sede di conversione: la legge n. 27/2012 aveva infatti rimosso l'obbligo di trasformazione della società e la specifica clausola di scioglimento al venir meno del requisito anagrafico da parte di tutti i soci. Il dl Sviluppo ha nuovamente cambiato lo scenario e reso lo strumento della srl accessibile a tutti. Il governo è venuto incontro a quanto da molti auspicato, sul presupposto che la società semplificata possa essere un utile strumento per le start-up. Con la rimozione del limite anagrafico, il governo conta di ottenere un immediato beneficio, senza alcun aggravio di spesa: la conquista di ben sei posti nella classifica mondiale Doing Business, dove l'Italia è attualmente classificata al 77° posto. Sinora, dati i limiti cui era sottoposta, la srl semplificata non veniva infatti considerata nei case studies in base ai quali la graduatoria è compilata.